

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 53384 Anno 2018**

**Presidente: PRESTIPINO ANTONIO**

**Relatore: PRESTIPINO ANTONIO**

**Data Udiienza: 12/10/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

BOSSI UMBERTO nato a CASSANO MAGNAGO il 19/09/1941

ALDOVISI STEFANO nato a MILANO il 26/06/1958

SANAVIO DIEGO nato a MILANO il 21/05/1960

TURCI ANTONIO nato a MILANO il 03/05/1938

avverso l'ordinanza del 15/06/2018 della CORTE APPELLO di GENOVA

udita la relazione svolta dal Presidente ANTONIO PRESTIPINO;

lette le conclusioni del PG

## Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 24 luglio 2017, depositata il successivo 17 giugno 2017, il tribunale collegiale di Genova dichiarava Bossi Umberto, Aldovisi Stefano, Sanavio Diego e Turci Antonio, nelle rispettive qualità, legate alla posizione di ciascuno nel partito Lega Nord per l'indipendenza della Padania (d'ora in avanti Lega Nord), colpevoli di vari fatti di truffa aggravata ex art. 640 bis e 61 nr. 7 cod pen in relazione all'indebitato conseguimento di rimborsi elettorali relativi agli esercizi annuali 2008 (capo a) dell'imputazione), 2009 (capo b) e 2010 (capo c), per un ammontare complessivo di oltre 48 milioni di euro, con pari danno per le istituzioni parlamentari; dichiarava, inoltre, Belsito Francesco colpevole del reato di cui all'art. 646 cod. pen. in danno della Lega Nord e Bonet Stefano e Scala Paolo colpevoli del reato di riciclaggio delle somme oggetto di indebita appropriazione; ordinava la confisca "a carico della Lega Nord", ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter comma 2 cod. pen., della somma di euro 48.969.617; adottava le conseguenti statuizioni per spese e danni a favore delle parti civili Senato della Repubblica e Camera dei deputati.

1.1. Riguardo alla statuizione di confisca, il Tribunale, con affermazione sostenuta dal riferimento all'arresto di legittimità segnato da S.U.1056/2014 Gubert, rilevava che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato (nella specie di reato tributario) commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica (pag. 125 della sentenza).

2. D'altra parte, osservava il Tribunale, la persona giuridica che abbia percepito il profitto di un reato commesso da un suo legale rappresentante non potrebbe essere considerata estranea al reato, e più in generale, la posizione di terzo estraneo al reato potrebbe essere riconosciuta solo alla duplice condizione che il terzo non abbia comunque beneficiato in alcun modo dei profitti corrispondenti e versi in una situazione di affidamento incolpevole o buona fede (pag. 126, dove il riferimento a Cass. 2014/6205 e 2013/68).

2.1. Tanto premesso, i giudici territoriali affermavano che nella specie sarebbe pacifico che la Lega Nord avesse beneficiato degli indebiti rimborsi attraverso l'accredito della somme relative sui propri conti correnti, e aggiungevano che essendo il profitto del reato costituito da somme di denaro, tipicamente beni fungibili, sarebbe incontestabile l'attributo della pertinenzialità del nummario rinvenibile nel patrimonio del partito rispetto alle truffe, per l'evidente confusione tra le due entità economiche.

2.2. Da tanto si ricaverebbe, secondo i giudici di primo grado, l'infondatezza dell'eccezione difensiva secondo cui la confisca sarebbe stata impedita dall'indisponibilità nel patrimonio della Lega Nord, del denaro proveniente dai rimborsi elettorali in contestazione, indisponibilità risultante, in tesi, dai disavanzi di gestione emersi dai bilanci del partito successivi al 2010.

3. Proponeva appello, oltre agli imputati, anche l'avv. Roberto Zingari nell'interesse della Lega Nord, tanto in relazione alla configurabilità dei reati di truffa in contestazione, che con riguardo alla confisca.

3.1. In via preliminare, la difesa affermava la legittimazione all'impugnazione della Lega Nord, per quanto il partito fosse rimasto estraneo al giudizio di primo grado, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del sistema processuale con riguardo ai diritti spettanti alla persona estranea al reato che sia titolare di un diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca, rilevando che l'interpretazione evolutiva proposta avrebbe imposto di superare la riconosciuta assenza di specifici riferimenti normativi fondanti il diritto di impugnazione.

3.1.1. La difesa sottolineava, anzitutto, l'ingiustificata differenza di trattamento riservata al terzo nel giudizio penale, al quale non gli è dato di partecipare, rispetto all'ampia facoltà di intervento allo stesso riconosciuta nel procedimento di prevenzione, rilevando che sarebbe del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di tutela del terzo, la possibilità di esperire incidenti cautelari per ottenere la restituzione delle cose sequestrate o di proporre incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della statuizione di confisca.

3.1.2. La limitazione dei diritti del terzo, alla stregua delle prospettazioni difensive, sarebbe peraltro in contrasto anche con i principi della Carta Convenzionale sulla necessità di assicurare alla persona interessata nel procedimento penale una adeguata opportunità di esporre i suoi argomenti alle autorità competenti allo scopo di contestare effettivamente le misure che incidono sui suoi diritti (in ricorso è citata la sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014 in causa Grande Stevens contro Italia).

4. Sempre a mò di premessa, la difesa rilevava il paradosso della doppia qualifica assunta dalla Lega Nord in questo procedimento, rispetto ai fatti di truffa oggetto della sentenza impugnata, e nel separato procedimento davanti al Tribunale di Milano per il reato di appropriazione indebita, rispetto al quale il partito riveste la qualifica di persona offesa, come da richiesta di rinvio a giudizio allegata al ricorso.

4.1. Anche da tali contraddittorie impostazioni accusatorie risulterebbe evidente, piuttosto, che gli imputati presunti autori delle truffe avrebbero agito a proprio esclusivo vantaggio, e che le anomalie contabili rilevate nei bilanci della Lega sarebbero state finalizzate proprio per occultare i fatti di approvazione indebita in suo danno.

4.1.1. Il Tribunale avrebbe quindi sancito, a carico della lega, una sorta di responsabilità oggettiva, non ammissibile, in generale, nel nostro ordinamento giuridico penale, né predicabile nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs 231/2001 fuori dei limiti oggettivi e soggettivi dell'applicabilità della relativa disciplina.

5. Sulla base di queste premesse di fondo, la difesa articolava nell'atto di appello due ordini di censure, contestando anzitutto (vedi motivi da 3 a 3.4. dell'impugnazione) la sussistenza degli elementi del reato di truffa, con argomenti che per la parte relativa all'analisi delle speciali disposizioni che regolano la contabilità dei partiti politici e alla ricostruzione in dettaglio delle poste attive e passive dei bilanci della Lega Nord negli anni concomitanti e successivi ai presunti fatti di reato, riverberano sullo specifico tema della legittimità della confisca oggetto del motivo nr. 5., con riguardo all'accertamento del nesso di pertinenzialità tra le somme confiscate e i reati di truffa e al divieto della confisca per equivalente stabilito dalla legge nei confronti degli enti a rilevanza costituzionale; ma estendendo le proprie valutazioni a tutti gli altri aspetti della fattispecie di truffa, compreso il profilo dell'elemento psicologico del reato.

6. Con ordinanza assunta in riserva all'udienza del 18/05/2018, e depositata il successivo 15/06/2018 la prima sezione penale della Corte di Appello di Genova respinse le eccezioni di incompetenza territoriale proposte dalle difese degli imputati e, per quel che qui rileva, dichiarò inammissibile la concorrente impugnazione della Lega Nord relativa alla contestuale statuizione di confisca nei suoi confronti delle somme corrispondenti al profitto dei reati di truffa, sul rilievo che il partito non era stato parte del giudizio di primo grado e che comunque non apparteneva alla categoria dei soggetti legittimati all'appello sullo specifico capo della confisca.

6.1. A quest'ultimo riguardo, i giudici di appello procedono dalla considerazione dell'ambito dei soggetti legittimati all'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca come definito dall'art. 579 comma 3 cod. proc. Pen., secondo cui l'impugnazione è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali, traendone il chiaro richiamo all'art. 593 cod. proc. Pen., che legittima all'impugnazione dei capi penali solo l'imputato e il pubblico ministero. Rilevano, inoltre, che la legittimazione all'impugnazione è riconosciuta, a limitati effetti, oltre che all'imputato e al pubblico ministero, al responsabile civile (art. 575 cod. proc. Pen.) e alla parte civile (art. 576 cod. Proc. Pen). mentre nessuna disposizione normativa attribuisce analogo potere al terzo interessato da misure reali, cautelari o definitive, trattandosi peraltro di soggetto che non può essere parte del giudizio di primo grado.

6.1.1. Non essendo il terzo destinatario di un provvedimento di confisca contemplato tra i soggetti legittimati, l'inammissibilità dell'appello deriverebbe quindi dal principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall'art. 568 cod. proc. Pen.

6.2. Nell'ordinanza il quadro di riferimento normativo viene testato anche alla luce delle deduzioni difensive intese a sottolineare il grave vulnus dei diritti del terzo assertivamente connesso alla rigida applicazione di un sistema normativo definito inaccettabilmente lacunoso e non rispettoso dei principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del diritto di difesa, con la conseguente necessità di interventi giudiziari "integrativi". I giudici territoriali ribadiscono, invece, la tenuta del sistema anche al vaglio dei principi costituzionali e della normativa convenzionale, richiamando, a conforto del proprio orientamento, tra le varie massime giurisprudenziali Cort. Cost. n. 253 del 6 dicembre 2017 e, soprattutto, Cass. Sez. un. 20 7 2017 nr. 48126, dove l'analisi approfondita della tutela concessa al terzo assoggettato a misure reali, e sottolineando che, nella specie, sarebbe ancora in questione, nei confronti della Lega Nord, proprio e soltanto il provvedimento di sequestro, non essendo allo stato la statuizione di confisca divenuta definitiva.

6.2.1. Un'analisi approfondita viene dedicata nella motivazione alla possibile interferenza, nelle valutazioni del caso, dei recenti interventi legislativi intesi a rafforzare la tutela del terzo interessato da misure patrimoniali; il riferimento è all'art. 31 L. 17 ottobre 2017 nr. 161, e al novellato art. 104 bis comma 1 quinquies disp. Att. Cod. proc. Pen., che prevede la necessaria partecipazione del terzo al giudizio di cognizione. La conclusione dei giudici di appello è, però, che le nuove norme di garanzia si riferiscano soltanto ai casi di confisca allargata già previsti dall'art. 12 sexies D.L. 306/1992, e oggi dall'art. 240 bis cod. pen., che si baserebbero su presupposti del tutto diversi da quelli che avevano giustificato le misure patrimoniali nei confronti della Lega Nord.

7. Ha proposto ricorso per cassazione la Lega Nord per mezzo del proprio difensore.

7.1 Con il primo motivo, deduce la difesa il vizio di violazione ed erronea applicazione di legge ex artt. 606 lett. c) in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. Pen. e 104 comma 1 quinquies disp. Att. Cod. proc. Pen.

In sostanza, la difesa ribadisce che le norme di garanzia a favore del terzo interessato da un provvedimento di confisca introdotte dall'art. 104 bis citato, fonderebbero il titolo legittimante dell'appello della Lega Nord sulla base del principio *tempus regit actum* che regola l'applicazione del *novum* legislativo in materia di norme processuali. Sarebbe erronea, al riguardo, l'interpretazione restrittiva della norma adottata dalla Corte territoriale, e comunque l'esclusione

della confisca "ordinaria" dall'ambito di applicazione delle nuove norme sarebbe contraria ai principi costituzionali.

7.1.1. D'altra parte, i rimedi a favore del terzo ipotizzati nell'ordinanza impugnata non sarebbero affatto adeguati alla necessità di tutela degli interessi coinvolti, come avrebbe invece in sostanza ritenuto la Corte territoriale, peraltro ignorando, nella dichiarata sicurezza delle proprie conclusioni, il contrastato dibattito giurisprudenziale in materia (vedi *amplius*, pag. 4 del ricorso). Solo la partecipazione del terzo al giudizio assicurerebbe l'effettività della tutela degli interessi del terzo, al contrario di rimedi come l'incidente di esecuzione contro il provvedimento di confisca o gli incidenti cautelari contro i provvedimenti di sequestro, imponendosi inoltre un approccio sostanzialistico al problema, nel rispetto della Carta Costituzionale (artt. 24, 42, 11 COST) e delle principali fonti sovranazionali (art. 8 direttiva U.E. 2014/42; art. 6 e 13 CEDU e 1, I Prot. Addz. CEDU in relazione all'art. 117 Cost).

7.2. Sotto questo profilo, a poco rileverebbe la sentenza nr. 252/17 della Corte Costituzionale, considerato che si tratta di una pronuncia di inammissibilità basata sul difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione "sui perché il rimedio cautelare sarebbe idoneo a tutelare i diritti del terzo soltanto fino alla pronuncia di primo grado e non anche successivamente". Ciò tanto più dovrebbe ritenersi, considerando che la pronuncia di inammissibilità avrebbe assorbito questioni come quella della illegittimità costituzionale della differenza di trattamento della posizione del terzo nel procedimento penale ordinario rispetto ad es., alla confisca di prevenzione.

7.3. Non solo, ma secondo la difesa la tutela del terzo subirebbe un ingiustificato ridimensionamento a seguito della sentenza che per la prima volta pronunci la confisca, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, caratterizzate dalla presenza di un mero vincolo cautelare non ancora legato ad un accertamento giudiziale sulla responsabilità penale e sui presupposti del sequestro.

Il terzo, infatti, nella fase anteriore alla sentenza sarebbe legittimato a contestare in sede cautelare tutti i presupposti del sequestro, tra cui la stessa configurabilità del reato e l'individuazione e la quantificazione del profitto; dopo la sentenza non potrebbe rimettere in discussione ciò che ha formato oggetto di accertamento nel giudizio di merito.

7.3.1. La difesa propone, al riguardo (pag. 9 del ricorso), un ulteriore approfondimento dei contenuti della sentenza delle sez. un. N. 48126 del 20 luglio 2017, argomentando che dalla motivazione del provvedimento sarebbe agevole desumere il pregiudizio che al diritto di difesa del terzo deriverebbe dalla statuizione di confisca. Rimarrebbe, quindi, insuperato il rilievo del giudice che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, secondo cui l'incidente di

esecuzione, rimedio residuale contro la confisca, non assicurerebbe la pienezza dei diritti difensivi, posto che, da un lato, realizzerebbe solo in via mediata il diritto alla prova del soggetto istante, e, in ogni caso, risulterebbe indubbiamente influenzato, nella sua dimensione cognitiva, dall'esistenza della decisione sulla confisca. Tanto sarebbe riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata quando a pag. 15 sottolinea che il terzo non ha titolo per contestare le ragioni della confisca legate all'accertamento del reato e della responsabilità degli imputati, potendo solo far valere i suoi diritti sui beni sequestrati e la propria estraneità al reato. I punti di criticità del sistema normativo di tutela del terzo nella lettura accolta dall'ordinanza impugnata, secondo la difesa costituzionalmente inaccettabile e contraria anche ai principi della Carta Convenzionale, avrebbero quindi imposto l'estensione, alla specifica situazione processuale oggi all'esame di questa Corte, della previsione dell'art. 104 bis disp. Att. Cod. proc. Pen. relativa alla partecipazione necessaria al giudizio di cognizione del terzo passibile di divenire destinatario di un provvedimento di confisca.

7.4. Né potrebbe invocarsi, in contrario, attese le peculiarità del caso di specie, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, consacrato nella sentenza delle sez. un. 29 marzo 2007 nr. 27614, secondo cui per valutare la legittimazione ad impugnare deve aversi riguardo al momento della pronuncia della sentenza da appellare e non a quello della proposizione dell'atto di appello, tanto più che le nuove norme di garanzia, al contrario del caso considerato nella sentenza citata, comportano un effetto ampliativo di diritti, attribuendo all'interessato facoltà prima non riconosciute. La difesa indugia, quindi (pagg. 13 e 14 del ricorso), sulle ragioni della ritenuta applicabilità della nuova normativa anche al caso di specie e, all'opposto, sulla ritenuta inesistenza di ragioni contrarie, attribuendo comunque carattere dirimente, nella scelta dell'opzione interpretativa, alla necessità di ricondurre il sistema di garanzie processuali a favore del terzo nell'ambito dei principi costituzionali e convenzionali.

8. Con il secondo motivo, che costituisce il naturale corollario del primo, e si basa in larga parte su considerazioni sovrapponibili, la difesa solleva in subordine questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579 comma 3 e 593 cod. proc. Pen., in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost., nella parte in cui le norme censurate non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto di una sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca; e questione di legittimità costituzionale, sotto gli stessi profili, dell'art. 104 bis comma 1 quinquies disp. Att. Cod. proc. Pen. nella parte in cui la norma non prevede la citazione in giudizio di terzi titolari di diritti reali o di godimento sui beni in sequestro ai fini della confisca ex art. 240 cod. pen.



9. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte il 20 settembre 2017, la difesa ha invocato, a sostegno del ricorso principale, la sentenza della grande Chambre della CEDU del 28 Giugno 2018, caso G.I.E.M. contro Italia, depositata nelle more del presente giudizio di legittimità, con cui è stato affermato che la confisca applicata ad un soggetto che non è stato parte del procedimento di merito viola l'art. 7 della Convenzione.

9.1. Sottolinea, tra l'altro, la difesa, il presupposto di fondo della pronuncia, cioè il principio secondo cui una persona non può essere punita per un atto che impegna la responsabilità penale di un altro soggetto, e sostiene che con riferimento al caso di specie l'adattamento del sistema normativo nazionale al quadro convenzionale potrebbe essere senz'altro realizzato con una semplice operazione ermeneutica, senza la necessità di una rimessione della questione alla Corte Costituzionale, in linea con le pronunce delle sezioni unite di questa Corte 19 aprile 2012 nr. 34472 e 24 ottobre 2013 nr. 18821. In concreto, l'obiettivo sarebbe utilmente perseguito con il riconoscimento della legittimazione della Lega Nord all'appello proposto.

9.1.1. Né sarebbero ravvisabili, secondo la difesa, ai fini dell'applicabilità della sentenza CEDU invocata, significative differenze tra la misura ablativa oggetto di quella pronuncia, una confisca urbanistica di natura sanzionatoria, e la confisca oggetto dell'appello proposto dalla Lega Nord, il cui carattere preventivo non ne escluderebbe la concorrente, analoga natura sanzionatoria, dovendosi avere riguardo, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza CEDU, alla sostanza punitiva della specifica misura, indipendentemente dalle qualificazioni formali dell'ordinamento nazionale di riferimento (nella memoria è citata anche CEDU 9 febbraio 1995 n. 307, in caso Welch contro Regno Unito; vedi, amplius, pag. 5 della memoria, anche per i rilievi sulla simmetrica applicabilità, alla confisca oggi in discussione, dei criteri di valutazione della natura penale di una misura patrimoniale elencati nella sentenza "G.I.E.M.").

Considerato in diritto

1.E' pacifico che nell'attuale sistema normativo il terzo interessato da un provvedimento di sequestro preventivo o coinvolto nella confisca penale di un bene, non abbia, di massima, titolo né per partecipare al giudizio di merito sul fatto di reato che costituisce il presupposto tanto della misura cautelare reale che del provvedimento ablativo, né per impugnare le sentenze emesse nel corso del procedimento penale. L'apertura alla partecipazione al giudizio del terzo interessato introdotta dall'art. 104 bis comma 1 quinquies cod. proc. Pen., ha portata limitata, come si vedrà non estensibile al caso di specie, per il quale continua a valere il sistema di tutela cristallizzato nel diritto vivente dall'interpretazione sistematica delle norme processuali di riferimento sancita da fondamentali pronunce di legittimità.

1.1. La stessa difesa riconosce, peraltro, che nel caso in esame la legittimazione all'impugnazione della Lega Nord potrebbe essere affermata solo attraverso un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, del sistema delle impugnazioni penali, anche alla luce dei principi cedu e della più recente giurisprudenza convenzionale, o attraverso un'interpretazione estensiva degli artt. 240 bis cod. pen. e 104 bis comma 1 quinquies disp. att. stesso codice, che prevedono oggi la citazione del terzo ai fini della confisca obbligatoria prevista per le ipotesi di reato già considerate dall' art. 12 sexies L. 309/1992.

2. La questione deve essere affrontata, anzitutto, con la rassegna degli strumenti di tutela offerti in generale al terzo nell'attuale assetto normativo al di fuori delle ipotesi regolate dall'art. 104 bis comma 1 quinquies cit., in pratica i rimedi cautelari e l'incidente di esecuzione, per dar conto della tesi difensiva della loro inadeguatezza, superabile, secondo la difesa, solo con la necessaria partecipazione del terzo al contraddittorio processuale nel giudizio di merito. Importanza centrale assume, in questo ordine di considerazioni, l'arresto di legittimità espresso da Cass. Sez. un. 20/07/2017 nr. 48126 che ha affermato principi ritenuti compatibili con i valori costituzionali da Cort. Cost. n. 253 del 6 dicembre 2017. Dopo avere ribadito che il terzo estraneo può ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, il supremo consesso di legittimità rileva che, al contrario, la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione. Il rimedio cautelare, infatti, osserva il collegio, non interferisce con il *thema decidendum* rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto che non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante. Non si vede, quindi, per quale motivo esso non dovrebbe essere esperibile, oltre che - com'è pacifico- per le misure cautelari personali, anche per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la *eadem ratio* del controllo *in itinere* del vincolo cautelare; e che, dall'altro, proprio per la natura incidentale della "questione cautelare", al controllo non può essere di ostacolo il dettato dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Ciò, tanto più in considerazione della peculiarità della posizione del terzo intestatario, estraneo rispetto al procedimento di cognizione, ma destinatario del (e quindi non estraneo al) provvedimento di sequestro, e come tale legittimato ad assumere la figura di istante-appellante-ricorrente a partire dalla previsione dell'art. 263, comma 2, cod. proc. pen..

2.1. Non è ben chiara al riguardo, la rilevanza dell'obiezione difensiva secondo cui sarebbe dato di rilevare un'asimmetria dei mezzi di tutela offerti al terzo, rispettivamente, in sede di riesame contro il provvedimento di sequestro e in sede di incidente di esecuzione contro la sentenza che abbia definitivamente pronunciato

sulla confisca. La difesa osserva che soltanto nella sede dell'incidente cautelare, e non anche in sede esecutiva il terzo sarebbe ammesso ad interloquire sui presupposti della misura reale anche con riferimento alla configurabilità del reato che ne costituisce di volta in volta il presupposto.

2.1.1. E' agevole replicare, anzitutto, che le deduzioni difensive non tengono conto dei differenti piani di valutazione correlati ai due rimedi processuali, in quanto esperibili in fasi diverse del procedimento penale. Il sequestro preventivo interviene di regola in una fase iniziale del procedimento, alla stregua, per dir così, di una prima elaborazione dell'accusa, e i suoi presupposti (collegamento pertinenziale con il reato, e/o confiscabilità della cosa assoggettata al vincolo reale) sono accertati in funzione del semplice *fumus commissi delicti*; l'incidente di esecuzione segue all'accertamento pieno della responsabilità penale, o all'accertamento autonomo -ma sempre con piena cognizione- dei presupposti della confisca quando la misura ablatoria possa essere adottata anche in assenza di una condanna. Se così è, potrebbe in definitiva ammettersi che l'inesistenza del fumus possa essere dedotta anche dal terzo interessato ai fini della revoca del sequestro, trattandosi di una valutazione che non può che far leva sull'assoluta evidenza della fragilità dell'impianto accusatorio assunto a presupposto della misura reale. Ma è ovvio che la situazione sia del tutto diversa quando si tratta di aggredire in sede esecutiva il dictum di una sentenza penale di merito irrevocabile, che può essere rimesso in discussione dal terzo solo nei limiti dell'inopponibilità nei suoi confronti del giudicato sulla confisca. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità si è condivisibilmente orientata, di recente, nel senso che nemmeno nella fase cautelare il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata sia legittimato a contestare l'esistenza dei presupposti della misura reale, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42037 del 14/09/2016 Cc. (dep. 05/10/2016 ) Rv. 268070; Cass. Sez. 6 del 5 agosto 2016 nr. 34704, Paolini, Cass. Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, Gaetani, Cass. Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974),

2.2. Per la verità, i rilievi difensivi lasciano intendere che la generalizzata legittimazione del terzo alla partecipazione al giudizio penale, e comunque alla proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione contro le sentenze di merito, consentirebbe ad ogni possibile interessato più ampi poteri di interlocuzione anche sul tema della responsabilità penale. In linea con questa impostazione, infatti, l'atto di appello indugiava ampiamente sulla configurabilità dei reati di truffa ascritti agli imputati. Sul piano dei principi, tuttavia, deve ritenersi che il diritto di interlocuzione del terzo non possa atteggiarsi in modo diverso in funzione dei vari sistemi di tutela dei suoi interessi, nemmeno quando gli è consentita la

partecipazione al giudizio penale, non essendo ipotizzabile che per questa via possa aprirsi la strada alla sua piena intromissione anche nel tema della responsabilità penale come concorrente presupposto della misura ablatoria. La posizione del terzo rispetto all'accertamento penale non potrebbe, infatti, in alcun modo cambiare nel senso di consentirgli una sorta di intervento *ad adiuvandum* a favore dell'imputato per trarne indirettamente benefici riguardo alla tutela degli interessi suoi propri, perché ne deriverebbe una atipica dilatazione del contraddittorio processuale nemmeno giustificata da specifiche esigenze di tutela.

2.2.1. Ed invero, la possibilità di partecipazione al giudizio di parti private diverse dall'imputato (in concreto, il responsabile civile e la parte civile, parti eventuali "tradizionali" titolari di un autonomo potere di impugnazione ai sensi degli artt. 575 e 576 cod. proc. Pen., nonché i soggetti considerati dall'art. 104 bis comma 1 quinquies cod. proc. Pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen.) non comporta necessariamente la legittimazione ad interloquire sui fatti di reato e sulla responsabilità penale dell'imputato.

2.2.2. Tanto consentono le disposizioni sulla parte civile e il responsabile civile, giustificate, però, dall'inscindibile collegamento diretto dell'interesse delle stesse parti con il fatto di reato, collegamento diretto escluso, invece, nei confronti del terzo che rivendichi diritti sui beni oggetto di sequestro o confisca penali, il cui interesse sarebbe senz'altro soddisfatto, in qualunque sede processuale, con l'allegazione e la prova dell'appartenenza a sé dei beni coinvolti secondo un titolo assistito dalla buona fede, indipendentemente dall'eventuale condanna degli imputati.

2.2.2.1 Peraltro, le geometrie difensive non mutano in modo radicale nelle ipotesi di partecipazione al giudizio del terzo interessato previste dall'art. 104 bis comma quinquies disp. Att. Cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen. l'unica differenza rispetto alle altre categorie di terzi consistendo nell'allargamento del contraddittorio processuale all'ipotesi dell'interposizione, che giustifica l'intervento dell'interessato nel giudizio di cognizione.

2.2.2.2. Il terzo, infatti, nelle ipotesi considerate dall'art. 240 bis, è un soggetto interposto tra l'autore del reato e il bene da confiscare e realizza, inoltre, con l'interposizione fittizia, il segmento materiale della specifica fattispecie di reato prevista dall'art. 12 quinquies L. 306/1992; il suo coinvolgimento nella vicenda processuale è, quindi, molto più pregnante rispetto alla posizione del terzo che abbia assunto, come nella specie, alla stregua dell'ipotesi accusatoria, solo la qualifica di depositario non qualificato del profitto diretto di un reato commesso da altri, essendo per di più l'ipotesi dell'interposizione fittizia suscettibile di gravi sviluppi ulteriori nella prospettiva del possibile accertamento delle finalità elusive o

agevolative che concorrono ad integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori.

2.2.3. La necessaria citazione a giudizio del terzo nelle ipotesi previste dagli artt. 104 bis comma 1 quinquies disp. Att. cod. proc. Pen. in relazione all'art. 240 bis cod. pen., ha, quindi, in definitiva, soltanto la funzione di imporre al giudice della cognizione di ascoltare le sue ragioni prima di pronunciarsi sulla confisca, pervenendo così ad una decisione più meditata sul punto, attraverso una completa, contestuale ponderazione di tutti gli interessi potenzialmente coinvolti nella misura patrimoniale, senza che nemmeno in questo caso la partecipazione del terzo possa tradursi in un intervento adesivo a favore dell'imputato.

2.2.4. Non può quindi consentirsi alla proposta difensiva dell'applicazione estensiva a tutte le categorie di terzi interessati delle innovazioni legislative sui diritti di partecipazione del terzo al giudizio penale, dovendo al riguardo essere integralmente condivise le valutazioni dell'ordinanza impugnata. E' ovvio che l'argomento della natura eccezionale delle nuove disposizioni non possa essere troncante, perché l'interprete dovrebbe comunque fare i conti con la compatibilità, con i principi costituzionali, della differenza di trattamento delle ipotesi considerate dall'art. 240 bis cod. pen., rispetto alla generalità dei casi di coinvolgimento del terzo in misure patrimoniali disposte nel corso di un procedimento penale; ma deve ritenersi corretto, alla luce delle precedenti considerazioni, il rilievo dei giudici territoriali secondo cui la differenza di trattamento è pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni di riferimento.

2.2.5. Nella corretta prospettiva di analisi, anzi, la posizione del terzo, quando non ricorrano particolari esigenze, normativamente codificate, di approfondimento dei suoi interessi nella sede della cognizione, sarebbe in una certa misura persino indebolita dalla sua partecipazione al giudizio, perché nel sistema di garanzie delineato dalle sentenze della Cort. Cost. n. 253 del 6 dicembre 2017 e della Cass. Sez. un. 20 7 2017 nr. 48126, egli può far valere i propri diritti anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la confisca, mentre come parte del giudizio non potrebbe ricevere alcuna tutela anticipata dei propri interessi, analogamente a quanto deve ritenersi per l'imputato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12769 del 12/02/2016 Rv. 266691, dove l'affermazione che qualora venga disposta, con la sentenza di condanna in primo grado, la confisca ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992 dei beni sequestrati all'imputato, questi potrà far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni solo attraverso lo strumento dell'impugnazione della sentenza ex art. 579, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione cautelare eventualmente proposta).

2.2.6 Tanto in sostanza è implicito nella motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui sottolinea che è ancora in questione, nei confronti della Lega

Nord, proprio e soltanto il provvedimento di sequestro, non essendo allo stato ancora divenuta definitiva la statuizione di confisca (cfr. al riguardo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31813 del 27/06/2018 Rv. 273240, dove la precisazione che nel caso di una pronunzia di merito non ancora irrevocabile che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento che ha disposto il sequestro poiché esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene).

3. Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che nemmeno nei casi in cui sia prevista la sua partecipazione al giudizio, il terzo interessato sia legittimato ad interloquire nel processo in relazione a profili diversi da quelli attinenti all'effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato o confiscato o all'esistenza di relazioni di "collegamento" con l'imputato, dovendo al contrario tale legittimazione ritenersi esclusa in relazione al tema della responsabilità penale dell'imputato; continuano, quindi, a valere, pur nel mutato assetto normativo, i principi affermati, tra le altre, da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14215 del 06/02/2002 Rv. 221843, Zagaria R ed altro con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306; tanto varrebbe, a maggior ragione, nei confronti delle altre categorie di terzi interessati, semmai dovesse ritenersi l'estensione a loro favore del diritto di partecipare al processo di cognizione, traendosene per converso, con riferimento all'attuale sistema di tutele processuali, la conseguenza che in nessun modo lo strumento dell'incidente di esecuzione previsto per la generalità dei terzi interessati può apparire inadeguato o ingiustificatamente sperequato rispetto alla tutela accordata ai terzi "interposti".

3.1. Anche a voler consentire, per un momento, alla tesi della legittimazione all'impugnazione, l'appello proposto dalla Lega Nord sarebbe, quindi, comunque inammissibile per tutta la larga parte dedicata ai profili della responsabilità penale degli imputati delle varie truffe in danno delle Camere parlamentari (vedi l'articolatissimo motivo nr. 3 dell'atto di appello, intitolato "Insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 bis cod. pen.").

3.2. Diversamente potrebbe ritenersi per le incisive deduzioni formulate dalla difesa a sostegno del motivo nr. 5, con cui si censura l'illegittimità della confisca per il mancato accertamento del nesso di pertinenzialità (con i reati di truffa ascritti agli imputati: n.d.r.), e si approfondisce l'analisi di temi di indubbio interesse anche per la peculiare posizione della Lega Nord nell'assetto istituzionale, essendo indiscutibile che un partito politico sia un ente a rilevanza costituzionale, come tale escluso, ai sensi dell'art. 3 D. lgs 231/2001, dalla disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti e sottratto in ogni caso all'assoggettamento alla confisca per equivalente.

3.3. E' soprattutto sotto quest'ultimo profilo che potrebbe anche ipotizzarsi, nella specie, qualche aspetto di problematicità (la sentenza di primo grado non ha applicato infatti, il d.lgs 231/2001, ma le norme generali sulla confisca, nel presupposto che la Lega Nord abbia in sostanza svolto una specie di servizio di cassa rispetto all'affluenza nel suo patrimonio dei contributi elettorali illecitamente percepiti dagli imputati) già con riferimento alla tesi della riconducibilità in ogni caso della confisca di beni fungibili, in particolare del denaro, al profitto diretto del reato.

3.3.1. Si può discutere, infatti, se questa affermazione valga indistintamente allo stesso modo per l'imputato e per i terzi, o se, al contrario, per questi ultimi l'"identità" del nummario possa essere ricavata anche dalla sua individuabile provenienza, perdendo in questo caso le somme il carattere di fungibilità. E tanto più se ne può discutere nei confronti di un partito politico, attesa l'ampia formulazione legislativa del divieto di confisca per equivalente in connessione con la considerazione che un partito politico vive soprattutto di contributi finanziari di provenienza "certificata". E si potrebbe anche rilevare che un'eco di questa problematica risuona a pag. 127 della sentenza del tribunale di Genova, nella parte in cui si osserva, a sostegno dell'affermata confusione dei contributi illecitamente percepiti dagli imputati con il residuo patrimonio del partito, che "un disavanzo di bilancio non corrisponde necessariamente a mancanza di disponibilità liquide" (con il che viene evocato, in sostanza, il concetto di profitto accrescitivo, per il quale vedi, ad es., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23393 del 29/03/ Rv. 270134, che nel ribadire la natura di confisca diretta del provvedimento ablativo che abbia ad oggetto somme di denaro, fa però riferimento alle disponibilità economiche del reo, non di soggetti terzi); mentre, una volta che dovesse per avventura risultare l'azzeramento delle disponibilità finanziarie del partito successivamente all'accredito sui suoi conti correnti dei contributi illegali, la confisca di nuovi, legittimi contributi elettorali potrebbe anche apparire contraria al divieto di confisca per equivalente e sarebbe problematica anche per la sua indefinita ultrattività temporale.

3.4. Non si vede, però, per quale ragione dovrebbe ritenersi, in assenza di specifici riferimenti normativi, che sede obbligata della discussione di queste problematiche, che per sé nulla hanno a che fare con la valutazione dei fatti di truffa ascritti agli imputati, avrebbe dovuto essere proprio il giudizio di cognizione, e per quale ragione dovrebbe ritenersi la legittimazione all'impugnazione della Lega Nord nonostante la sua mancata partecipazione al giudizio di primo grado, in modo da consentirle di assumere la qualità di parte processuale direttamente nel giudizio di appello, con una singolare inversione del normale rapporto tra qualità di parte processuale e legittimazione all'impugnazione, aspetto anche questo convenientemente sottolineato, in sostanza, nell'ordinanza impugnata, condivisibile

anche nella parte in cui afferma che i rimedi alternativi concessi alla ricorrente sono da ritenersi del tutto adeguati.

4. Il sistema di garanzie processuali assicurate al terzo intestatario di beni sequestrati e/o confiscati nel corso del procedimento penale, deve infine essere saggiato anche alla luce delle deduzioni difensive relative alla ingiustificata disparità di trattamento del terzo nel giudizio penale e nel procedimento di prevenzione, e dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza convenzionale, oggetto dei motivi nuovi

4.1. E' tuttavia agevole rilevare, a quest'ultimo riguardo, che la pronuncia della CEDU richiamata dalla difesa (il riferimento è alla decisione della Grande Camera della Corte EDU del 28/06/2018 nel caso G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS contro ITALIA, Ricorso nr. 1828/06) si riferisce a situazioni sostanziali del tutto diverse da quelle ravvisabili nei confronti della Lega Nord. Nella complessa vicenda processuale esaminata dai giudici convenzionali, la società ricorrente era stata coinvolta in un progetto di lottizzazione originariamente approvato dal Comune di Bari, avendo ceduto alla società che l'aveva presentato un'area destinata ad integrare la superficie necessaria per la realizzazione delle opere previste (un complesso commerciale multifunzionale), area che all'esito del procedimento penale che aveva riguardato gli amministratori della società intestataria del progetto per il reato di lottizzazione abusiva poi emerso dalle indagini, era stata colpita dalla confisca.

4.1.1. E' chiaro, anzitutto, che fosse indiscutibile la legittima appartenenza alla società G.I.E.M. del bene confiscato; è altrettanto chiaro il coinvolgimento diretto della G.I.E.M. nella vicenda della lottizzazione. Si trattava di una situazione che determinava l'interesse della ricorrente a formulare le più ampie deduzioni sull'iter amministrativo seguito alla presentazione del progetto di lottizzazione, con inevitabili interferenze anche sugli aspetti penali della vicenda, alla stregua di un'indubbia comunanza di interessi con gli imputati. D'altra parte, l'ipotesi della lottizzazione abusiva condizionava necessariamente, anche nei confronti della società ricorrente, per quanto terza estranea al reato, la legittimità della statuizione di confisca. La necessità della citazione in giudizio della società, affermata dalla CEDU, trova quindi decisivo supporto nella non esportabile specificità di quella vicenda, non occorrendo indugiare oltre sull'argomento per escludere significative analogie tra il caso considerato dal giudice convenzionale e la vicenda del sequestro che ha interessato la Lega Nord.

5. Analoghe considerazioni valgono riguardo alla propugnata comunicabilità al giudizio penale, delle norme sulla citazione del terzo interessato previste nel procedimento di prevenzione, anche in questo caso la partecipazione del terzo al procedimento trovando specifiche ragioni giustificatrici nelle peculiari caratteristiche

dello specifico modello processuale. Il procedimento di prevenzione, infatti, è caratterizzato da regole affatto particolari, diverso essendo il thema decidendum e diversi i modelli di valutazione, e ha in generale una struttura meno garantista, stabilendo, tra l'altro, presunzioni di interposizione fittizia (cfr. art. 26 d. lgs 6 settembre 2011 nr. 159) non applicabili nel giudizio penale (Cass. sez. 3, n. 14605 del 24/03/2015, rv. 263118), ciò che giustifica il potere di intervento del terzo.

5.1. Mette conto poi di rilevare che qualora il terzo sia rimasto in concreto estraneo al procedimento di prevenzione, per la tutela del proprio diritto egli può proporre soltanto incidente di esecuzione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22899 del 06/03/2018 Rv. 273137), il che richiama la problematica generale della parte pretermessa, quale dovrebbe considerarsi la Lega Nord nell'ipotesi della sua necessaria ma inevasa partecipazione al processo di cognizione, problematica che si pone a monte della questione della legittimazione all'impugnazione per categorie astratte di legittimati, essendo la legittimazione comunque predicabile esclusivamente in favore delle effettive parti processuali (cfr., anche, sul tema, con riferimento al giudizio penale, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1454 del 14/10/2013, dep. Il 15/01/2014, Rv. 258390)

6. Considerato il limitato ambito delle interlocuzioni sulla confisca normalmente spettanti al terzo interessato, in coerenza con la specificità dei suoi interessi, il sistema di garanzie processuali allo stesso concesso nel sistema normativo attualmente vigente deve pertanto ritenersi conforme ai principi costituzionali e convenzionali anche nei casi in cui non sia prevista la sua partecipazione al giudizio di cognizione, non imponendosi affatto l'applicazione analogica o evolutiva di altri modelli processuali.

6.1. Le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla difesa devono quindi ritenersi manifestamente infondate e, nella parte relativa alla mancata previsione, a favore dei soggetti indicati nell'art. 240 bis cod. pen., del potere di impugnazione del capo della confisca nonostante la loro legittimazione alla partecipazione al giudizio di cognizione, inammissibili per difetto di interesse, non essendo l'art. 104 bis comma 1 quinquies disp. Att. Cod. proc. Pen. applicabile al caso di specie. Va comunque incidentalmente rilevato, a quest'ultimo riguardo, che se è in effetti mancato il coordinamento della nuova disposizione con il sistema delle impugnazioni, non essendo stato il terzo legittimato a partecipare al giudizio formalmente incluso tra le parti processuali legittimate ad impugnare il capo della confisca, alla lacuna legislativa può in questo caso agevolmente rimediarsi con un'interpretazione sistematica ed evolutiva conforme ai principi costituzionali, che conduce al riconoscimento del diritto di impugnazione. Sarebbe paradossale, infatti, e contrario ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, che la partecipazione al giudizio del terzo, nei casi consentiti, finisse con il rendere in larga

misura la sua posizione processuale peggiore rispetto a quella dei terzi per i quali la partecipazione deve ritenersi esclusa, che dispongono dello strumento dell'incidente di esecuzione e della successiva impugnazione di legittimità, e rispetto a quella dei terzi interessati nel procedimento di prevenzione, ai quali sono accordati gli stessi rimedi impugnatori del proposto (artt. 27 e 10 D.lgs 159/2011).

6.1.1. Quanto ai residui margini di problematicità costituzionale lasciati, secondo la difesa, dalla sentenza del giudice delle leggi nr. 253/2017, quel che davvero conta è che la normativa censurata abbia in concreto superato il vaglio di legittimità costituzionale, non rilevando il collegio altri possibili profili di criticità, rispetto ai valori della Carta Fondamentale, del sistema di garanzie processuali assicurato al terzo.

In conclusione, l'esclusione della legittimazione all'appello della Lega Nord sancita dall'ordinanza impugnata deve ritenersi conforme a diritto, conseguendone il rigetto del ricorso, con la correlativa statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 616 cod. proc. Pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12/10/2018

Il Presidente estensore

